



Edizione di venerdì 9 gennaio 2015

PENALE TRIBUTARIO

[L'autoriclaggio spinge alla voluntary](#)

di Nicola Fasano

IMU E TRIBUTI LOCALI

[Aliquote TASL: vincoli confermati anche per il 2015](#)

di Fabio Garrini

PATRIMONIO E TRUST

[Ipotestuali ancora fisse nel trust](#)

di Ennio Vial, Vita Pozzi

IVA

[L'Iva nelle cessioni di beni a turisti extra UE](#)

di Federica Furlani

IMPOSTE SUL REDDITO

[In Gazzetta il decreto sull'allevamento](#)

di Luigi Scappini

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico](#)

di Andrea Valiotto

PENALE TRIBUTARIO

L'autoriciclaggio spinge alla voluntary

di Nicola Fasano

Uno degli aspetti più delicati da considerare nell'ambito della procedura di voluntary disclosure è quello relativo alla **copertura penale** di cui il contribuente che si autodenuncia può fruire.

Come noto, l'art. 5-*quinquies*, comma 1, lett. a) del D.L. n. 167/1990, come introdotto dalla L. n. 186/2014 che disciplina la voluntary, esclude la punibilità per i seguenti **delitti fiscali** previsti dal D.Lgs. n. 74/2000: **dichiarazione fraudolenta** mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.3), **dichiarazione infedele** (art.4), **omessa dichiarazione** (art. 5), omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-*bis*), omesso versamento iva (art. 10-*ter*).

Restano invece punibili i reati di **emissione di fatture false** (art. 8) e di **sottrazione fraudolenta** al pagamento delle imposte (art. 11), il che evidentemente lascia scoperto chi ha emesso le fatture false (talvolta potrebbe trattarsi **anche dell'amministratore di fatto** della cartiera che potrebbe essere individuato nello stesso contribuente che opta per la voluntary) e chi ha posto in essere atti tali da **ridurre o azzerare le proprie disponibilità** per non pagare le imposte (per esempio istituendo trust o effettuando donazioni). Ovviamente, in tali casi si impone una **seria riflessione** circa le conseguenze della voluntary.

Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria, inoltre, per espressa previsione dell'art. 5-*quinquies*, comma 1, lett. b) del D.L. n. 167/1990, è esclusa la punibilità anche per i delitti di **riciclaggio**, (art. 648-*bis* c.p.) e di **impiego di denaro**, beni e utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.), sempre se commessi in relazione ai proventi di uno degli illeciti tributari "coperti", sopra richiamati.

Restano invece **punibili reati di diversa natura** (per esempio quello di corruzione), compresi quelli di **false comunicazioni sociali** (artt. 2621 e 2622 Cod. Civ.) che, invece, in occasione dello scudo fiscale erano stati esclusi da punibilità.

Sicuramente da salutare con favore è la disposizione dell'art. 1, comma 5 della L. n. 186/2014, secondo cui le cause di non punibilità previste nell'ambito della voluntary sono estese a **tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i delitti** ivi indicati. Tale estensione consente quindi anche ai **professionisti e agli intermediari** coinvolti nell'evasione del contribuente di godere dell'esclusione da punibilità in sede penale per la maggior parte dei reati fiscali (anche se, come abbiamo visto, non per tutti).

Un incentivo molto rilevante alla voluntary, peraltro, proviene dall'introduzione del **reato di autoriclaggio** da parte dell'art. 3 della L. n. 186/2014, che inserisce il nuovo art. 648-ter, secondo cui si applica la pena della reclusione **da due a otto anni** (oltre una multa fino a 25.000 euro) per chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un **delitto non colposo**, impiega, sostituisce, trasferisce, in **attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative**, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da **ostacolare concretamente** l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è ridotta nella misura **da uno a quattro anni** (e la multa fino a 12.500 euro) se il reato presupposto è punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni (come nel caso dei reati fiscali meno gravi). Non solo, con la nuova legge da un lato viene esteso all'autoriclaggio l'istituto della **confisca** (anche per equivalente) di cui all'art. 648-quater c.p., e dall'altro si inserisce l'autoriclaggio fra i **reati presupposto** per l'applicazione della responsabilità amministrativa degli enti (previa modifica dell'art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/2001).

La portata di questa nuova fattispecie di reato, come si può facilmente intuire, rischia di essere **devastante** per una serie di ragioni. Ne segnaliamo alcune. Innanzi tutto consentirà alle procure di contestare l'utilizzo di fondi anche a fronte di reati fiscali (e non solo) **ampiamente prescritti** e risalenti nel tempo. Le pene fissate per l'autoriclaggio, inoltre, sono ben **più pesanti** di quelle previste per i reati fiscali (che nel massimo non superano i sei anni). La "interpretazione" e l'applicazione della fattispecie di reato si presta, sin da una prima lettura, a **dubbi di non poco conto** sotto diversi aspetti: si pensi alla sottile distinzione fra gli **utilizzi speculativi** che sono entro il perimetro del reato e **quelli "personalii"** che invece ne sono fuori (per esempio il contribuente che ha evaso imposte e acquista degli immobili per poi affittarli è punibile per autoriclaggio?), oppure a quali debbano essere le **condotte tese a ostacolare la "concreta identificazione"** dei proventi di origine delittuosa che fanno scattare gli estremi del reato (si badi che, nell'affine ambito del riciclaggio, la recente giurisprudenza della Cassazione tende a ritenere "riciclaggio" anche il mero trasferimento bancario di denaro su conti diversamente intestati).

Ebbene, chi aderisce alla voluntary **non è punibile per il reato di autoriclaggio**, "affrancando" così i proventi dei reati fiscali, limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria e sempre che si tratti del frutto di delitti coperti dalla voluntary. Questo aspetto **non è assolutamente da sottovalutare**.

Per approfondire gli aspetti della voluntary disclosure ti raccomandiamo questo seminario:

IMU E TRIBUTI LOCALI

Aliquote TASI: vincoli confermati anche per il 2015

di Fabio Garrini

Si attendeva l'ennesima rivoluzione nella tassazione locale degli immobili (con l'introduzione della *local tax*), invece la **Legge di Stabilità** (L. n. 190 del 23.12.2014) altro non fa che **confermare in tutto e per tutto** l'impianto che già abbiamo avuto modo di verificare nell'anno che si è appena chiuso.

Forse, viste le evoluzioni a cui abbiamo dovuto assistere negli ultimi anni, con **complicazioni sempre crescenti**, il fatto che non ci siano novità in fondo potrebbe essere una buona notizia, anche se è sotto gli occhi di tutti il fatto che il **prelievo sugli immobili**, in particolare quelli diversi dall'abitazione principale, è diventato certamente abnorme.

Venendo all'intervento contenuto nella Legge di stabilità 2015, il comma 679 interviene sul comma 677 della L. n. 147/2013, prevedendo che le **disposizioni transitorie**, inizialmente stabilite solo per il 2014, siano **estese anche al successivo periodo d'imposta 2015**.

I limiti di aliquote

Il Comune, nella determinazione delle aliquote TASI, deve tenere in considerazione numerosi vincoli.

Il primo, quello centrale, non è stato oggetto di modifica, in quanto già introdotto **a regime** dalla L. n. 147/2013: la **somma delle aliquote della TASI e dell'IMU**, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere in ogni caso superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013. Si deve quindi fare riferimento ad un tetto fissato al 10,6 per mille per la generalità degli immobili, ovvero ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie (ossia il 6 per mille per le abitazioni principali). Tale verifica incrociata tra IMU e TASI viene definita "primo limite" dalla Circolare n. 2/DF/2014.

Transitoriamente, per il solo periodo d'imposta 2014, era previsto anche un **"secondo limite", specifico per la TASI**: l'aliquota massima

non può eccedere il 2,5 per mille. Senza ulteriori interventi, nel 2015 i Comuni avrebbero avuto la possibilità di incidere in misura molto consistente sulle aliquote TASI, in particolare quelle per l'abitazione principale, che sarebbero potute arrivare sino al 6 per mille. La Legge di stabilità

fissa anche per il 2015 il limite del 2,5 per mille, confermando quindi i profili di prelievo già visti nel corso del 2014.

Congiuntamente al limite appena richiamato, è stata **confermata** anche la possibilità di **deroga** introdotta la scorsa primavera ad opera del **D.L. n. 16/2014**, inizialmente prevista solo per il primo anno di entrata in vigore del nuovo tributo. La Legge di Stabilità **proroga**

infatti al 2015 la possibilità a favore dei Comuni di derogare ad entrambi i limiti imposti (quello della somma delle aliquote e quello specifico TASI del 2,5 per mille) per un **ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille**; questo può essere fatto a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari assimilate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi in passato con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili. Come si ricorderà, la C.M. n. 2/DF/2014 è intervenuta in merito alle modalità di applicazione di questa maggiorazione: l'incremento dello 0,8 per mille va inteso come essere complessivo per entrambi i limiti e ciascun ente può **scegliere se imputare tutto l'incremento ad uno dei due oppure ripartirlo tra essi**.

Nessun intervento ha interessato invece l'aliquota specifica prevista per i **fabbricati rurali** ad uso strumentale: essa non può infatti eccedere il limite **dell'1 per mille**, ossia l'aliquota base del tributo. Tale previsione era già stata introdotta a regime ad opera della L. n. 147/2013. Come chiarito dalla Circolare n. 2/DF/2014, tale limite non può in alcun caso essere incrementato dal Comune, nemmeno azionando la deroga dello 0,8 per mille di cui si è detto.

Limiti alla fissazione delle aliquote TASI	efficacia
Somma aliquote IMU e TASI	A regime
Limite specifico TASI (2,5 per mille)	Prorogato al 2015
Maggiorazione dello 0,8 per mille	Prorogata al 2015
Aliquota specifica per i fabbricati rurali strumentali (1 per mille)	A regime

PATRIMONIO E TRUST

Ipocatastali ancora fisse nel trust

di Ennio Vial, Vita Pozzi

Una ulteriore **Commissione tributaria provinciale** entra nel merito dell'applicazione delle **imposte ipotecarie e catastali** al trust nel momento in cui avviene il passaggio dei beni dal disponente al trustee.

Si tratta della sentenza n. 438/5/14 del 01.07.2014 (depositata il 30.09.2014) della **C.T.P. di Como**. Nel caso di specie l'Ufficio contestava, come classicamente accade, maggiori imposte ipotecarie e catastali per complessivi € 6.963. Il trust era stato istituito da una signora che aveva apportato delle **nude proprietà di immobili**.

Il contribuente ricorre contro le pretese del Fisco, evidenziando sia un **difetto di procedura**, sia un aspetto **sostanziale**, che frequentemente si propone in questi casi.

Per quanto concerne il primo aspetto, viene contestato che l'avviso di liquidazione delle imposte è stato **notificato al trust e non al trustee**. Sotto questo profilo, tuttavia, la Commissione tributaria non accoglie il motivo del ricorso, in quanto evidenzia che l'assunto del ricorrente, il quale ritiene nullo l'avviso di rettifica e di liquidazione perché notificato al trust in luogo del trustee, è destituito di fondamento in quanto il **trust è un soggetto passivo d'imposta** e quindi l'Ufficio, **legittimamente, ha notificato** l'atto impugnato **all'indirizzo del trustee** che corrisponde al domicilio fiscale del trust. Peraltro, il trust non ha una propria sede amministrativa.

Invece, è interessante rilevare come, per l'ennesima volta, la Commissione **accolga i motivi di merito** del ricorso, in quanto viene evidenziato come il trust si configuri come un contratto dove un **disponente** trasferisce dei beni a un altro soggetto (trustee), affinché questo li gestisca secondo le disposizioni che il disponente ha dato e nell'interesse di un **beneficiario**.

I beni in trust costituiscono una **massa distinta** che **non rientra nel patrimonio del trustee** e non si confondono con esso. Al di là della piccola sbavatura dei giudici, che qualificano il trust come un "contratto", per il resto la sentenza è lodevole. E' altresì essenziale il passaggio in cui si palesa come il **beneficiario** risulti **titolare di un diritto sottoposto a condizione sospensiva** che al momento dell'istituzione del trust gli impedisce di ottenere i beni.

Sostanzialmente, le posizioni che vengono esaminate sono due: quella del **trustee**, nei cui confronti non si realizza alcun effetto donatorio e quella dei **beneficiari** i quali si arricchiranno, ma non oggi, bensì solo quando cesserà il trust. Solo in quel momento potranno vantare dei diritti di assegnazione dei beni.

La C.T.P. di Como si pone **in linea** con gli altri orientamenti espressi dalla **giurisprudenza pressoché totalitaria**. L'aspetto d'interesse che qui si vuole cogliere è rappresentato dal fatto che la Commissione, oltre ad accogliere il ricorso, condanna l'Ufficio al **pagamento delle spese di giudizio** che vengono liquidate in € 300. Si tratta di una cifra tutto sommato modesta, ma espressiva del fatto che ormai l'orientamento secondo cui le imposte ipo-catastali sono dovute in **misura proporzionale** solo nel **passaggio finale** dal trustee al beneficiario si sta ormai radicando nel nostro sistema in modo deciso.

Ricordiamo di seguito le **principali sentenze favorevoli** al contribuente:

- C.T.P. Treviso, Sentenza n.95/1/09 del 22 luglio 2009;
- C.T.P. Salerno, Sentenza n. 465 del 25.6.2010;
- C.T.P. Lodi, Sentenza n. 60/2/11 del 7 marzo 2011;
- C.T.P. Torino, Sentenza n.70/13/11 del 28 aprile 2011;
- C.T.P. Perugia, Sentenza n. 35/01/11 del 26 gennaio 2011;
- C.T.R. Firenze, Sentenza n. 77/24/11 dell'8 luglio 2011;
- C.T.P. di Treviso, Sentenza n. 14/1/2011 del 23 febbraio 2011;
- C.T.P. di Treviso, Sentenza n.014/3/12 del 25 gennaio 2012;
- C.T.R. di Venezia Mestre, Sentenza n. 76/2010 del 18 maggio 2010;
- C.T.P. di Salerno, Sentenza n. 504/4/12 del 5 dicembre 2012;
- C.T.P. di Salerno, Sentenza n. 507/4/12 del 5 dicembre 2012;
- C.T.P. di Milano, sentenza 1002/25/14 del 17 dicembre 2013;
- C.T.P. di Milano, sentenza n.1208/17/14 del 19 novembre 2013;
- C.T.P. Lodi, sentenza n. 70 del 3 febbraio 2014;
- C.T.R. Venezia, sentenza n. 90 del 26 novembre 2013;
- C.T.P. di Latina, Ordinanza n.10/02/13 del 18 maggio 2012;
- C.T.P. di Lodi sentenza n.102/01/13 del 5 marzo 2013;
- C.T.R. Genova, sentenza n.107 del 16 aprile 2013;
- C.T.P. Padova, sentenza n.252 del 9 luglio 2013;
- C.T.R. Milano n.54/34/13 del 27 febbraio 2013.

Master di specializzazione

Master di 5 giornate

TEMI E QUESTIONI DEL TRUST CON SERGIO PELLEGRINO E ENNIO VIAL

*Il trust come risposta alle molteplici esigenze dei clienti e come
opportunità per il professionista*

hbspt.cta.load(393901, '24dc432a-c1b6-480e-a79b-820a177d58d0?', {});

IVA

L'Iva nelle cessioni di beni a turisti extra UE

di Federica Furlani

L'art. **38-quater del D.P.R. n. 633/1972** contiene un trattamento vantaggioso, consistente nella mancata applicazione dell'Iva, a favore del **turista extracomunitario** che effettua nel territorio dello Stato acquisti di beni, a condizione che vengano rispettati determinati requisiti.

I requisiti vanno verificati:

- in capo al soggetto cedente;
- in capo al turista extra UE;
- con riferimento a particolari beni agevolati.

Con riferimento al **soggetto cedente**, deve trattarsi di un **commerciale al dettaglio**. La **R.M. n. 126/E/1998** ha previsto che la cessione possa essere effettuata anche da un commerciale all'ingrosso, purché sia **autorizzato** alla vendita al dettaglio, questa avvenga in **locali distinti** e la vendita di beni non faccia pensare all'uso degli stessi per fini diversi dall'uso privato.

I soggetti che possono beneficiare della norma in commento sono i **soggetti privati domiciliati o residenti in un altro Stato extraUE**, requisito da verificarsi con opportuno documento. Gli estremi del passaporto non devono essere indicati in fattura, ma andranno riportati dal turista prima del visto doganale.

Per quanto riguarda la **tipologia di beni agevolati**, deve trattarsi innanzitutto di cessione di beni e non di prestazioni di servizi, per le quali non è riconosciuta la detassazione.

Tali beni devono inoltre essere di **importo superiore a 154,94€** e devono essere **destinati all'uso personale e familiare del viaggiatore**.

Con riferimento alle tipologie di beni "sgravati", la **C.M. n. 145/E/1998** ha precisato che le categorie merceologiche rilevanti a tale fine, da intendersi nell'accezione più ampia, ivi compresi i beni ad uso non esclusivamente personale del viaggiatore ma anche di eventuali suoi familiari non viaggiatori (R.M. n. 58/E/1997), sono, in linea di massima, le seguenti:

- abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori;
- piccoli mobili, oggetto di arredamento e di uso domestico;
- articoli sportivi;
- oggetti di oreficeria e gioielleria;
- apparecchi radio-televisivi ed accessori;

- alimentari;
- giocattoli;
- computers ed accessori;
- strumenti ed accessori musicali;
- apparecchi di telefonia;
- cosmetici;
- accessori per autoveicoli;
- prodotti alcoolici e vitivinicoli;

e, in generale, deve trattarsi di **beni privi di qualsiasi interesse commerciale**.

Tali beni dovranno poi uscire dal territorio comunitario entro tre mesi dall'acquisto e l'uscita deve avvenire nei **bagagli personali del turista**, ricomprendendovi sia il bagaglio a mano che quello non accompagnato.

Se infatti del **trasporto della merce si occupa il cedente**, non è possibile rientrare nell'ambito dell'art. 38-quater, ma l'operazione sarà qualificata come **esportazione** (art. 8, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972).

Tornando alle operazioni in commento, è sempre obbligatoria l'emissione della fattura, ma la **fatturazione** può avvenire:

- **senza addebito dell'Iva** (art. 38-quater, comma 1 del D.P.R. n. 633/1972)
- **con addebito dell'Iva e successivo rimborso** dell'imposta tramite emissione di nota di variazione (art. 38-quater, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972)

Nel primo caso l'operazione è non imponibile e risulta regolarmente conclusa nel momento in cui, **entro il quarto mese successivo al momento di effettuazione dell'operazione, viene restituita al cedente una copia della fattura con il visto della Dogana di uscita**.

Se ciò non avviene, il cedente dovrà **regolarizzare l'operazione** emettendo una nota di variazione di sola Iva e versare la stessa entro i successivi 30 giorni.

Nella seconda modalità, che espone il cedente a minori rischi, verrà emessa fattura con addebito di Iva.

Il turista che provvede al trasporto dei beni fuori dall'Ue **entro il terzo mese successivo a quello di cessione**, deve restituire al cedente **entro il quarto mese successivo** la fattura vistata dalla Dogana.

Così facendo otterrà il **diritto ad ottenere il rimborso dell'Iva** con emissione di nota di variazione.

Di solito il turista si rivolge alle c.d. società tax free o di **tax refund**, le quali anticipano l'Iva al

turista extraUe e inviano la fattura vistata al negoziante.

Per approfondire le problematiche IVA nell'ambito dei rapporti con l'estero ti raccomandiamo questo master di specializzazione:

IMPOSTE SUL REDDITO

In Gazzetta il decreto sull'allevamento

di Luigi Scappini

L'art. 32, comma 2 del Tuir, in conformità a quanto previsto civilisticamente dall'articolo 2135 Cod. Civ., stabilisce che si considera **attività agricola** a titolo principale l'**allevamento** di **animali** con **mangimi** ottenibili per almeno **un quarto** dal terreno.

Il dato letterale della norma deve essere interpretato nel senso che, se da un lato è vero che il **terreno** deve solo **potenzialmente** essere **produttivo** di un determinato quantitativo di mangime, dall'altro la riconduzione del terreno in capo all'imprenditore è condizione **imprescindibile**.

Ai fini della verifica del rispetto del **parametro** quantitativo di mangime producibile, il successivo **comma 3 dell'art. 32 del** Tuir stabilisce che “*Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è stabilito per ciascuna specie animale il numero di capi che rientra nei limiti di cui alla lett.b) del co.2, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata*”.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 07.01.2015 è stato pubblicato il **decreto** del Mef del **18.12.2014** che individua i **parametri** necessari per la verifica del rispetto del requisito di cui sopra per il **biennio 2014-2015**.

Di fatto, per l'ennesima volta il decreto **rimanda** ai parametri come individuati con il precedente **decreto** del **20 aprile 2006** e relative **tabelle 1, 2 e 3**.

In particolare, la **tabella 1** contiene la divisione dei terreni per fasce di qualità, la **tabella 2** individua, per ogni singola fascia di qualità, una tariffa media di reddito agrario e un numero di unità foraggere producibili per ettaro, infine, la **tabella 3** individua il numero di capi allevabili per ettaro, il numero di capi allevabili ogni 51.645,69 euro di reddito agrario, il numero di capi tassabili ex art. 32 del Tuir ogni 51.645,69 euro di reddito agrario e l'imponibile per ogni capo eccedente.

Ai fini della **verifica** del rispetto del **limite** come individuato secondo le tabelle di cui sopra, si rende necessario, nonostante la datata, ma esaustiva, **Circolare ministeriale n. 150 del 1° dicembre 1978** lo ritenga obbligatorio solo in caso di superamento del limite di cui all'art. 32, tenere il cosiddetto **registro di carico/scarico**, ex **articolo 18-bis d.P.R. n. 600/1973**. Infatti, in assenza dello stesso e, in presenza di un accertamento, si ritiene difficoltoso proprie

dimostrare le proprie ragioni.

Ai fini del **calcolo** degli animali allevati la Circolare n. 150 richiamata afferma come, per ragioni di semplificazione contabile, sia consentito, qualora il **ciclo** di allevamento cada a **cavollo** di due periodi di imposta, determinare i capi allevati nel periodo di imposta in cui il **ciclo si conclude**.

Di contra, nel caso in cui nello stesso periodo di imposta si abbiano **cicli** di allevamento di durata **infrannuale**, ai fini del computo si dovrà procedere alla **sommatoria** di **tutti** i capi allevati nei **cicli** che si sono svolti nel **periodo**.

In **deroga** al criterio del ciclo ultimato, sempre con **Nota n. 9/601** del **29.05.1979**, è stato affermato che, limitatamente all'allevamento **ittico**, il computo si faccia *“senza distinzione tra ciclo e ciclo, ma con riferimento alla quantità complessiva di Pesce rilevata a fine periodo d'imposta in tutti gli invasi esistenti nei terreni dell'allevature.”*. In altri termini si passa a un parametro **quantitativo**, essendo di indubbia difficoltà e aleatorità applicare il criterio del ciclo ultimato.

Il **superamento** del limite di capi allevabili, fermo restando l'agrarietà dell'attività svolta, comporta la determinazione, per la parte di allevamento eccedente, di un reddito di impresa ai sensi del successivo **art. 56, comma 5** del Tuir, che viene calmierato a mezzo di una **determinazione** dello stesso in misura **forfettaria** derivante dall'attribuzione a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi. Le relative **spese** e gli altri **componenti negativi non** sono ammessi in **deduzione**. Il **valore medio** e il coefficiente di cui al primo periodo sono stabiliti, teoricamente ogni due anni con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. Per effetto di quanto previsto con il decreto 18.12.2014, anche in questo caso il riferimento deve essere fatto al **decreto del 2006**.

Per espressa previsione normativa, i **coefficienti** moltiplicatori **non** si applicano agli **allevatori** che si **avvalgono esclusivamente** dell'opera di propri **familiari** quando, per la natura del rapporto, non si configuri l'impresa familiare.

Inoltre, è fatta salva la **facoltà** del contribuente di **optare** per la determinazione del **reddito** secondo le regole **ordinarie**.

L'Agenzia delle Entrate, con la **Risoluzione n. 127/E** del 13.09.2005 ha avuto modi di precisare come **rientrino** nel reddito così forfettizzato anche i redditi derivanti dalle eventuali **attività connesse** esercitate, consistenti nella manipolazione, trasformazione, commercializzazione, valorizzazione e conservazione.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto

Scarcity



Sendhil Mullainathan e Eldar Shafir

Il Saggiatore


Pagine 288

Prezzo – 22,00

Perché la povertà è così difficile da sradicare? E perché i piani per contrastarla si rivelano quasi sempre inefficaci? Per combattere la povertà – la scarsità cronica di denaro – occorre cogliere il filo che la lega a tanti altri esempi di scarsità: dalla mancanza di tempo di chi è oberato dagli impegni lavorativi alla solitudine di chi si trasferisce in una nuova città. Sendhil Mullainathan e Eldar Shafir dimostrano che tutte le forme di scarsità creano uno stato mentale simile. La scarsità influenza, a un livello subconscio, incontrollabile, le capacità cognitive e i comportamenti individuali e collettivi. Concentra tutte le energie intellettuali sulle risorse che mancano, migliorando la prontezza e l'efficienza nel rispondere alle esigenze più pressanti. Ma così facendo «cattura» la mente: se siamo preoccupati per la scarsità, abbiamo meno attenzione da dedicare a tutto il resto. Diventiamo meno intuitivi, meno lungimiranti, meno controllati: affrontare ristrettezze economiche riduce le capacità cognitive di una persona più di un'intera notte insonne. In quest'ottica non solo la povertà globale, ma anche i problemi della nostra vita quotidiana acquistano nuova luce. La psicologia della scarsità accomuna i venditori indiani di frutta e verdura caduti nella trappola dell'indebitamento e gli

uomini d'affari superoccupati che faticano a prendersi cura dei figli, i coltivatori di canna da zucchero, chi affronta una dieta e chi gestisce ospedali sovraffollati. Se è vero che una scienza della scarsità c'è già, ed è – per definizione – l'economia, gli aneddoti, le ricerche e gli esperimenti sociali di *Scarcity* sono un invito a ripensare l'economia tenendo conto degli effetti cognitivi, e non solo quantitativi, della scarsità. Una prospettiva che può avere applicazioni innovative per i sistemi di welfare e le politiche di sviluppo globale, oltre che per orientare scelte e comportamenti di tutti i giorni, migliorando la qualità della nostra vita.

Breve storia dell'Islam



Watt W. Montgomery

Il Mulino

Pagine – 144

Prezzo – 11,00

Partendo dalle origini in seno alle tribù nomadi dell'Arabia del VII secolo, terreno fertile per l'insegnamento di Maometto, l'Islam viene qui presentato nelle sue diverse dimensioni: quella storico-politica (dal califfato all'espansione dello stato islamico), quella dottrinale così come si declina nel testo coranico, quella etica, indissolubilmente legata al precetto religioso. Un universo dalla fortissima identità culturale, che ha raggiunto apici di raffinatezza filosofica e artistica. L'autore tratta però anche questioni più complesse, come quelle relative alla sfida fondamentalista, alla "jihad" e alla condizione della donna nella realtà islamica.

Le confessioni di Caterina De' Medici



C.W. Gortner

Corbaccio editore

Pagine – 465

Prezzo – 19,60

A quattordici anni, Caterina, l'ultima legittima discendente dei Medici, viene promessa in sposa al figlio di Francesco I di Francia, Enrico. Allontanata da Firenze, umiliata in Francia dove il marito le preferirà l'amante Diana di Poitiers e dove per la corte rimase sempre e comunque «la straniera», Caterina seppe emergere dall'oscurità della storia e diventare una delle figure significative del sedicesimo secolo. Mecenate di Nostradamus e lei stessa veggente, accusata di stregoneria e di omicidio dai suoi nemici, Caterina in realtà combatté per salvare la Francia e i suoi figli dalla feroce guerra di religione che imperversava in Europa, inconsapevole del destino che l'attendeva. Ma nessuno lo riconobbe. Dallo splendore dei palazzi sulla Loira ai campi di battaglia insanguinati, ai meandri oscuri del palazzo del Louvre, questa è la storia di Caterina, raccontata dalla viva voce della regina. Né vittima né eroina, Caterina è la perfetta incarnazione dello spirito dei suoi tempi: una donna ambiziosa, che ha vissuto uno dei periodi più difficili della storia barcamenandosi tra opposte fazioni, combattendo per i suoi sogni e affrontando i pericoli e le manovre del potere con coraggio e tenacia. La sua vita è un avvincente romanzo d'avventura, scandita da lotte, tradimenti, intrighi e passioni.

Una granita di caffè con panna



Alessandra Lavagnino


Sellerio editore

Pagine -164

Prezzo – 11,00

Dell'impossibilità, in Sicilia, di esistenza della verità abbiamo due versioni. Una è quella amata dalla letteratura del Novecento, da Pirandello a Sciascia, che non si interroga sulle cause, ma coglie in questa difficoltà della Sicilia a convivere con la verità come uno stato naturalmente filosofico, inclinante verso lo scetticismo, che obbliga chi racconta cose di Sicilia a interrogarsi sulla condizione umana in quanto tale. Quello che Sciascia chiamava «la Sicilia come metafora». Vi è una seconda versione, quella storica, per così dire, che con minor pessimismo ma conclusioni forse più desolate riconosce in questa secolare impossibilità cause di vario genere, ma precise, ascrivibili a quell'universo di significati che prende il nome di «omertà». *Una granita di caffè con panna* fu pubblicato una trentina di anni fa, prima a puntate su un rotocalco, poi in volume. Sciascia apprezzò questo libro, ne fece una recensione, che è un piccolo saggio sulla verità e le donne e la Sicilia, qui ripubblicata. Il libro racconta una storia strana, tra la fiaba e il poliziesco: di una donna di condizione privilegiata, Agata, che per un trauma cranico diventa irresistibilmente sincera; e dice di tutto sulle fortune della sua famiglia, su certi traffici in paese, su piccole e grandi menzogne che la trama del tempo ha inestricabilmente impastato con la crosta della vita: ma la singolarità della sua situazione è che Agata stessa, persona colta e civile, eticamente impegnata sul lavoro e nella vita, non riesce ad aderire moralmente e conoscitivamente alla sua sincerità. Il racconto ha un finale dolceamaro. Ma si capisce perché a Sciascia piacque tanto: per il suo collocarsi, tra le due versioni della questione Sicilia e verità, esattamente, ambiguumamente in mezzo. Con esiti deliziosamente elusivi, cioè letterari.

Case di Roma – Living in Rome



Carla Cerutti e Adriano Bacchella

Ad Arte

Pagine – 160

Prezzo – 65,00

Per immedesimarsi nella Città eterna

Vini, amori



Camilla Baresani e Gelasio Gaetani d'Aragona

Bompiani

Pagine – 268

Prezzo – 16,00

Può una buona bottiglia raccontare il carattere delle persone, i vizi, le avventure, i loro desideri? In un'ideale carta dei vini e della varia umanità, i personaggi escono dalla penna di Camilla Baresani con la stessa impertinenza con cui Gelasio Gaetani d'Aragona interpreta i migliori frutti dell'enologia. Per ogni bottiglia, un racconto in cui il vino, l'amore e tutti gli incontri che rendono la vita interessante si intrecciano in un libro prezioso e divertente, un inno ai piaceri innocenti, e non solo, dell'esistenza.